



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2021

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 aprile al 15 maggio 2021.
Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che l'articolo 98, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o dell'unica) rata di versamento dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'articolo 6 D.L. 149/2020 convertito nella L. 176/2020 ha, inoltre, previsto che la proroga operi automaticamente (senza la verifica del calo di fatturato/corrispettivi) per specifiche categorie di contribuenti, che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di marzo.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 20 aprile il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 26 aprile, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade il 30 aprile il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2020.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 30 aprile il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 aprile 2021.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 8 aprile 2021

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021

Ai fini della richiesta di rimborso o compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021 è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020** che ha approvato il modello e le istruzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2020.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30 aprile 2021 II trimestre ➔ entro 31 luglio 2021 (dato che il 31 luglio cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, la scadenza slitta al 20 agosto 2021) III trimestre ➔ entro 2 novembre 2021
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: <ul style="list-style-type: none"> • per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; • per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche

	<p>quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline.</p>
Visto di conformità	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.</p>
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'articolo 38-<i>bis</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972.

LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:

- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sarà l'Agenzia delle Entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare.

Con uno o più provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla definizione agevolata.

L'individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l'Agenzia delle Entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l'eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione del modello Redditi).

Gli avvisi di liquidazione

- L'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l'Amministrazione Finanziaria controlli gli errori materiali (compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti.
- L'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l'Amministrazione Finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l'eventuale imposta dovuta.

Si ritiene che, non essendo in possesso dell'Agenzia delle Entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del Modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell'anno in corso.

NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”

In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.

Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze rese necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

- entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e
- entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

Rottamazione	rata	termine originario	termine aggiornato
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla “rottamazione <i>ter</i> ”	3°	31.07.2020	31.07.2021
	4°	30.11.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2021	30.11.2021
	6°	31.07.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.	3°	1.06.2020*	31.07.2021
	4°	1.06.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2020	31.07.2021
	6°	30.11.2020	31.07.2021
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019	7°	1.03.2021	30.11.2021
	8°	31.05.2021	30.11.2021
	9°	31.07.2021	30.11.2021
	10°	30.11.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	1.06.2020	31.07.2021
	4°	31.07.2020	30.11.2021
	5°	30.11.2020	30.11.2021
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.	6°	1.03.2021	30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021
	8°	31.07.2021	30.11.2021
	9°	30.11.2021	30.11.2021

Saldo e stralcio	rata	termine originario	termine aggiornato
Carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	31.07.2020	30.11.2021
	4°	31.03.2021	30.11.2021

N.B.

Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021.



Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l'annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010.

Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto Sostegni introduce con l'articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi.

Si tratta di avvisi che verranno inviati dall'Agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli *ex* articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Potranno usufruire dell'agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.

Non rientrano nella previsione le comunicazioni *ex* articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni Iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l'avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.



Per la definitiva chiusura dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione.
In caso di mancato versamento l'agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.

CLICK DAY PER IL CREDITO PATRIMONIALIZZAZIONE

L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto apposite disposizioni a favore del rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Si tratta di uno specifico credito di imposta cui potranno accedere sia le società che i soci rispettando tuttavia specifici requisiti.

Requisiti

Le società devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) ammontare di ricavi relativo al 2019 superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) nel periodo 19 maggio - 31 dicembre 2020 sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
- d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;
- e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D. Lgs. 159/2011;
- i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Con il successivo decreto datato 10 agosto 2020 il Ministero ha reso note le disposizioni attuative.

Al fine di usufruire della agevolazione è necessario che i beneficiari, società e soci, inviino una apposita domanda all'Agenzia delle Entrate, domanda che rappresenterà un dirimente essendo il credito d'imposta riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle stesse e fino all'esaurimento delle risorse stanziate.



Le somme ottenute saranno considerate aiuti di Stato.

I relativi modelli sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento dell'11/03/2021**.

Al credito di imposta per patrimonializzazione non si applicano i limiti di:

- 700.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Il credito inoltre non rileva ai fini delle imposte dirette né per il calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Credito di imposta per il socio che procede all'aumento di capitale

In particolare è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro (nella misura massima di due milioni di euro) effettuato per l'aumento di capitale nelle società di capitale e società cooperative aventi sede legale in Italia.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La domanda da presentarsi a cura del socio andrà presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, esclusivamente in via telematica, dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.

Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, con sede legale in Italia è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

La società invece presenterà la sua domanda, utilizzando il modello a lei riservato, sempre e solo in via telematica, dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Sono esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.